

PRODOTTO SUINO 100% RAZZA SARDA

Tipo genetico

Possono essere utilizzati solamente soggetti aventi le caratteristiche proprie della **razza SARDA**, iscritti al Libro genealogico – *razze sottoposte a programmi genetici di conservazione* provenienti da allevamenti regolarmente iscritti al Libro genealogico – *razze sottoposte a programmi genetici di conservazione*. Per le caratteristiche dei soggetti appartenenti al Libro genealogico – *razze sottoposte a programmi genetici di conservazione* bisogna rispettare quanto previsto dalle norme tecniche dello stesso Libro genealogico – *razze sottoposte a programmi genetici di conservazione* detenuto dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS).

Per tutti i riproduttori sia attuali che futuri si procederà al prelievo ed al relativo deposito del DNA che potrà essere utilizzato in tutte le occasioni che si renda necessario verificare la tracciabilità e l'origine dei prodotti.

Tecnica di allevamento

La principale tecnica di allevamento è quella di tipo semi-intensivo confinato o con sistema *en plein air*. Il prevalente indirizzo degli allevamenti è quello finalizzato alla produzione del suinetto tipico sardo ma anche di soggetti destinati alla produzione di carni fresche e/o trasformazione in salumi tipici, nonché suini destinati alla riproduzione e quindi alla diffusione e salvaguardia della razza autoctona. L'allevamento può comprendere la fase riproduttiva, quella finalizzata alla produzione di suinetti, quella di accrescimento e finissaggio o soltanto quelle di accrescimento e finissaggio. Nella fase riproduttiva, i riproduttori e relativi suinetti, possono essere ricoverati in appositi locali garantendo loro uno spazio pari a quelli minimi previsti dalla normativa vigente sul benessere degli animali in allevamento. In tutte le fasi dell'allevamento dei suini sono vietati l'amputazione della coda e l'asportazione degli incisivi. I suini, oggetto del presente disciplinare, possono essere allevati con i seguenti sistemi: semi-intensivo confinato ed *en plein air*.

Ciclo di allevamento

Gli allevatori che operano nell'ambito del presente disciplinare devono rispettare le prescrizioni previste dalle Norme Operative del Libro genealogico – *razze sottoposte a programmi genetici di conservazione* della Razza Sarda. I soggetti destinati per la produzione del suinetto, sono macellati in età compresa tra le 5 e le 8 settimane circa, con peso vivo tra i 7 ed i 12 kg., mentre i soggetti destinati alla trasformazione per prodotti stagionati, al momento della macellazione devono avere un peso vivo stallato superiore ai 70 kg. ed un'età minima di 16 mesi. E' consentita anche la macellazione dei soggetti destinati alla produzione di carne fresca e di peso superiore ai 12 kg. (porchettone, magrone, suino adulto).

Etichettatura

I prodotti appartenenti alla filiera di "**PRODOTTO DI SUINO – 100% - RAZZA SARDA**" verranno accompagnati dalle etichette riportate nell'allegato del presente disciplinare. Tali etichette non potranno essere utilizzate da alcun altro produttore atto alla commercializzazione e vendita, se non dagli operatori iscritti al presente disciplinare. Sulle confezioni potranno comparire inoltre informazioni sulla razza, il metodo di conservazione con i vincoli e le modalità stabilite in analogia all'attuazione della vigente normativa comunitaria. Sulle confezioni deve essere riportata l'etichetta contenente oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, la dicitura "**PRODOTTO DI SUINO – 100% - RAZZA SARDA**".

Inoltre, potranno essere riportati le seguenti informazioni:

• Data e località di nascita dell'animale;

• Data di macellazione;

• Azienda che ha provveduto all'ingrasso;

• Azienda che ha provveduto alla trasformazione totale.

Potranno comparire, inoltre, informazioni sulla razza,

sulle modalità di alimentazione e di allevamento, con i vincoli e le modalità stabilite in analogia all'attuazione della vigente normativa comunitaria. Sull'etichetta potrà essere inserito anche il marchio "ALLEVATORE CUSTODE", per le cui condizioni di utilizzo si rimanda al suo specifico disciplinare di produzione.

PRODOTTO SUINO incrocio RAZZA SARDA

Tipo genetico

Possono essere utilizzati soggetti derivanti da **incroci di SUINO DI RAZZA SARDA** con altre razze, con almeno il 50% della componente genetica riconducibile alla predetta razza autoctona, ottenuti sia con monta naturale in cui il verro o la scrofa sia di pura razza Sarda e regolarmente iscritto al Libro genealogico *razze sottoposte a programmi genetici di conservazione*, oppure con fecondazione artificiale di scrofe appartenenti ad altre razze o derivanti da incroci, utilizzando esclusivamente seme certificato proveniente da soggetti classificabili come Suino di Razza Sarda, iscritti al Libro genealogico della razza.

Il servizio di fecondazione artificiale, la consulenza in ambito riproduttivo e le eventuali diagnosi di gravidanza mediante ecografia dovranno essere effettuate dai tecnici (veterinari ed agronomi) incaricati da AARS. Per quanto riguarda i riproduttori di razza suina Sarda al momento della loro iscrizione al Libro genealogico si potrà procedere al prelievo ed al relativo deposito del DNA che potrà essere utilizzato in tutte le occasioni che si renda necessario verificare la tracciabilità e l'origine dei prodotti.

Tecnica di allevamento

La principale tecnica di allevamento è quella di tipo semi-intensivo confinato o con sistema *en plen air*. Il prevalente indirizzo degli allevamenti è quello finalizzato alla produzione del suinetto tipico sardo ma anche di soggetti destinati alla produzione di carni fresche e/o trasformazione in salumi tipici. L'allevamento può comprendere la fase riproduttiva, con monta naturale in cui uno dei due riproduttori (verro o scrofa) risponda ai requisiti previsti per essere classificato di pura razza Sarda, oppure con fecondazione artificiale di scrofe appartenenti ad altre razze o incroci, esclusivamente con seme di soggetti di razza Sarda in purezza regolarmente iscritti al Libro genealogico. L'indirizzo produttivo potrà essere quello finalizzato alla produzione di suinetti o in aggiunta finalizzato anche all'accrescimento e/o finissaggio. Nella fase riproduttiva, gli eventuali riproduttori, nel caso di monta naturale o la sola scrofa in caso di fecondazione artificiale ed i relativi suinetti, possono essere ricoverati in appositi locali garantendo loro uno spazio pari a quelli minimi previsti dalla normativa vigente sul benessere degli animali in allevamento. In tutte le fasi dell'allevamento dei suini sono vietati l'amputazione della coda e l'asportazione degli incisivi. I suini, oggetto del presente disciplinare, possono essere allevati con i seguenti sistemi: semi-intensivo confinato ed en plein air.

3.3 Ciclo di allevamento

Gli allevatori che operano nell'ambito del presente disciplinare devono rispettare le prescrizioni previste dal presente disciplinare e detenere nel proprio allevamento uno o più riproduttori (scrofe/verri) di Razza Sarda regolarmente iscritti al Libro genealogico di razza sottoposte a programmi genetici di conservazione della Razza Sarda. Nella fase riproduttiva è

ammessa anche la fecondazione artificiale di scrofe appartenenti ad altre razze o incroci, esclusivamente con seme di soggetti di razza Sarda in purezza regolarmente iscritti al libro genealogico. I soggetti destinati per la produzione del suinetto, sono macellati in età compresa tra le 5 e le 8 settimane circa, con peso vivo tra i 7 ed i 12 kg., mentre i soggetti destinati alla trasformazione per prodotti stagionati, al momento della macellazione devono avere un peso vivo stallato superiore ai 70 kg. ed un'età minima di 16 mesi. E' consentita anche la macellazione dei soggetti destinati alla produzione di carne fresca e di peso superiore ai 12 kg. (porchettone, magrone, suino adulto).

Etichettatura

I prodotti appartenenti alla filiera di "PRODOTTO SUINO *incrocio* RAZZA SARDA" verranno accompagnati dalle etichette riportate nell'allegato del presente disciplinare. Tali etichette non potranno essere utilizzate da alcun altro produttore atto alla commercializzazione e vendita, se non dagli operatori iscritti al presente disciplinare. Sulle confezioni potranno comparire inoltre informazioni sulla razza, il metodo di conservazione con i vincoli e le modalità stabilite in analogia all'attuazione della vigente normativa comunitaria. Sulle confezioni deve essere riportata l'etichetta contenente oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, la dicitura "PRODOTTO SUINO*incrocio*RAZZA SARDA".

Inoltre, potranno essere riportati le seguenti informazioni:

- data e località di nascita dell'animale;
- data di macellazione;
- azienda che ha provveduto all'ingrasso;
- azienda che ha provveduto alla trasformazione totale.

Potranno comparire, inoltre, informazioni sulle razze dei riproduttori dai quali proviene, sulla percentuale di componente genetica ascrivibile alla razza Sarda (minimo 50%), sulle modalità di alimentazione e di allevamento, con i vincoli e le modalità stabilite in analogia all'attuazione della vigente normativa comunitaria. Sull'etichetta potrà essere inserito anche il marchio "**ALLEVATORE CUSTODE**", per le cui condizioni di utilizzo si rimanda al suo specifico disciplinare di produzione.